

PREMESSA STORICA

La sensibilità della Comunità di Dossobuono, frazione di Villafranca (VR) ed in particolare di alcune famiglie, sollecitata da situazioni di bisogno di difficile gestione, ha provocato una costante ricerca finalizzata a dare conveniente risposta comunitaria a situazioni in sé troppo gravose se poste a carico di una singola famiglia.

Siamo negli anni ottanta. Nella Diocesi di Verona si va facendo strada un progetto ideato da don Giorgio Scarsini che porta il nome di *Piccola Fraternità*, espressione pur modesta ma concreta della carità di una Comunità cristiana.

In quegli anni Parroco della Parrocchia di Santa Maria Maddalena di Dossobuono è don Luigi Cavallini. Con un gruppo di parrocchiani egli matura l'idea di realizzare in parrocchia una *Piccola Fraternità*. L'8 settembre 1987 nasce quindi l'*Associazione Piccola Fraternità* che trova un primo luogo di riferimento nei locali del Centro giovanile parrocchiale.

L'avvento nel 1989 del nuovo Parroco don Francesco Dal Dosso vede il progredire di un progetto che stava già concretizzandosi. Il 17 febbraio 1991 viene posata la prima pietra dell'edificio della Piccola Fraternità che sarà inaugurato l'8 maggio 1994.

Il 14 dicembre 1993 i soci dell'*Associazione Piccola Fraternità* si riuniscono in assemblea per approvare un nuovo statuto opportunamente modificato per recepire le previsioni in tema di volontariato dettate con legge regionale 266 del 1991.

Il costante progredire nel corso degli anni degli spazi d'interesse e dei connessi servizi resi dall'*Associazione* implica l'accrescersi sia dei volontari che degli operatori dipendenti della stessa.

In tale contesto ed al fine di rendere un servizio sempre più consono alle esigenze, matura quindi l'esigenza debitamente approfondita e condivisa, di pervenire nel 2009 alla costituzione di una Fondazione, denominata "Fondazione Piccola Fraternità di Dossobuono – ONLUS" cui concorrono la *Parrocchia di Santa Maria Maddalena* di Dossobuono e l'*Associazione Piccola Fraternità di Dossobuono*.

Questa suddetta "Fondazione Piccola Fraternità di Dossobuono – ONLUS" ora, nel 2025, modifica lo statuto sociale, per esigenze di rispetto della nuova normativa di cui al decreto leg.vo n. 117/2017 s.m.s, optando per l'iscrizione al REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE- SEZ. ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE – in sigla ETS- adottando lo Statuto che segue.

STATUTO

"Fondazione Piccola Fraternità di Dossobuono – Ente del Terzo Settore"

CAPO I

PRINCIPI GENERALI, SCOPI E ISPIRAZIONE

Art. 1

Costituzione

E' costituita in osservanza del Decreto Leg.vo n. 117/2017 (di seguito Codice del Terzo Settore), a norma degli articoli 14 e seguenti del Codice civile e nell'ambito della costituzione delle Fondazioni e s.m.i, una Fondazione sotto la denominazione di "*Fondazione Piccola Fraternità di Dossobuono – Ente del Terzo Settore*" in breve denominata anche "*Fondazione Piccola Fraternità di Dossobuono – ETS*".

La Fondazione, che deriva dalla "Fondazione Piccola Fraternità di Dossobuono – ONLUS", assume nella propria denominazione la locuzione di "Ente del Terzo Settore o dell'acronimo ETS" che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in qualsivoglia comunicazione e manifestazione rivolta al pubblico. L'acronimo ETS sostituirà l'acronimo ONLUS con l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

Essa non ha scopo di lucro e non distribuisce utili, neppure in forma indiretta; essa si propone di perseguire esclusivamente finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale

mediante lo svolgimento, coerentemente ai principi cristiani come enunciato nella premessa storica al presente statuto, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Decreto Leg.vo n.117/2017 di cui alle lettere:

- a) interventi e *servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni *socio-sanitarie* di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educative*
- l) *formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- q) *alloggio sociale*, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della *legge 18 agosto 2015, n. 141*, e successive modificazioni
- u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della *legge 8 marzo 2000, n. 53*, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della *legge 24 dicembre 2007, n. 244*;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La Fondazione svolge le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS sopra indicate nello spirito di:

- promuovere, organizzare e gestire attività di natura sociale, socio-sanitaria o sanitaria e di supporto alla persona o alla propria rete familiare;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;
- svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
- svolgere attività di educazione, istruzione e formazione professionale;
- svolgere attività di organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- svolgere attività di formazione extra-scolastica;
- sviluppare e gestire servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone;
- sviluppare e gestire servizi di alloggio sociale;
- sviluppare e gestire servizi di accoglienza umanitaria;

- sviluppare e gestire servizi connessi a progetti di lavoro e agricoltura sociale;
- sviluppare e gestire servizi di beneficenza e sostegno a distanza;
- promuovere la cultura della legalità,
- promuovere attività di tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, in particolare dei diritti delle persone più fragili;
- promuovere iniziative di pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo e i gruppi di acquisto solidale;
- riqualificare beni privati e pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata.
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per realizzare le attività di interesse generale di cui sopra la Fondazione potrà:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, comodataria, o comunque posseduti;
- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

La Fondazione ha sede in Villafranca di Verona (VR) – frazione Dossobuono, Piazzale Don Girelli, 2 e svolge la propria attività nell'ambito della Regione Veneto.

Art. 2

Scopi e Ispirazione

La Fondazione, di durata illimitata, sulla continuità dell'operato della “Fondazione Piccola Fraternità di Dossobuono – ONLUS”, fondata dalla “*Parrocchia Santa Maria Maddalena*” di Dossobuono (VR) e dalla “*Associazione Piccola Fraternità di Dossobuono*”, ha quindi come suo scopo principale effettuare attività di interesse generale e solidaristiche ed in particolare l'assistenza della persona con diversa abilità e fragile e la promozione di una cultura della cura della persona, anche attraverso la testimonianza nella società.

La Fondazione non ha scopo di lucro, opera nel rispetto della normativa vigente in materia e potrà svolgere le attività di cui al presente statuto sia direttamente che indirettamente, in collaborazione con altri Enti e soggetti, anche partecipandovi, siano essi pubblici, privati o organizzazioni di volontariato, della cooperazione o dell'Imprenditoria sociale.

La Fondazione, traendo ispirazione e forza dal messaggio evangelico della carità e dal mistero eucaristico, intende perseguire le seguenti finalità:

- a) Creare e organizzare iniziative e servizi nel campo sociale, assistenziale, educativo, sanitario e morale in favore delle persone che vivono stati di fragilità o di diversa abilità, e quanti si trovano in situazioni di bisogno, al fine di prevenire e contrastare l'emarginazione o la solitudine.
- b) Esprimere l'attenzione della Comunità ecclesiale verso gli “ultimi”. In piena fedeltà alle linee pastorali e alla pedagogia della Chiesa particolare della Diocesi di Verona e della Parrocchia di cui è espressione; la Fondazione si adopererà per il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni umane dei fratelli in difficoltà offrendo, attraverso l'amicizia, la

condivisione e l'amore, una concreta risposta ai loro bisogni.

c) Promuovere la partecipazione dei propri amministratori, lavoratori e volontari alle iniziative formative proposte dal coordinamento delle piccole fraternità di cui è parte integrante dell'area disabilità e psichiatria di ADOA (l'Associazione Diocesana delle Opere Assistenziali).

La sede della Fondazione dovrà essere:

a) Un luogo di incontro, di ospitalità, di accoglienza, una risposta di pronto intervento per i casi di bisogno che si presentino, fornendo loro un alloggio o un aiuto materiale in caso di indigenti. Tutto ciò compatibilmente con le proprie possibilità e con attenzione primaria ai bisogni della comunità parrocchiale.

b) Un centro di animazione umana e cristiana da realizzare attraverso svariate modalità, tra cui attività didattiche, ricreative, lavorative, di socializzazione e rieducazione.

c) Un punto di riferimento e di stimolo per tutti coloro che si renderanno disponibili a un volontariato organizzato al servizio.

Oltre a quanto sopra essa può svolgere attività di istruzione e formazione umana sia culturale che morale nonché attività di beneficenza.

La Fondazione potrà anche ospitare persone anziane in condizioni di autosufficienza nonché persone invalide ad un lavoro proficuo, provvedendo al loro mantenimento ed assistenza sul piano spirituale, fisico, psichico e sociale favorendo le relazioni degli ospiti tra di loro, con l'ambiente esterno e con quello di provenienza, nel pieno rispetto della personalità di ciascuno.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al presente articolo, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

Art. 3

Divieto di tutela interessi

E' fatto divieto di tutelare o promuovere gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria di fondatori, amministratori, dipendenti e comunque di soggetti facenti parte a qualunque titolo dell'organizzazione della Fondazione o che alla stessa siano legati da rapporti di prestazioni d'opera retribuita, nonché di soggetti che effettuano liberalità a favore della Fondazione. Tale divieto si estende anche ai congiunti ed ai parenti ed affini fino al quarto grado dei soggetti di anzi indicati.

Art. 4

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dall'insieme delle attività trasferite dalla "Parrocchia Santa Maria Maddalena" di Dossobuono (VR) e dalla "Associazione Piccola Fraternità di Dossobuono" all'atto della costituzione della Fondazione e potrà essere accresciuto in seguito mediante contribuzioni, conferimenti, donazioni, lasciti di beni mobili o immobili, nonché di ogni altro provento od acquisto, a titolo gratuito o oneroso.

Il patrimonio inoltre potrà essere composto anche da:

- altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquisiti secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendita non utilizzata che con delibera del Consiglio Direttivo, presa a maggioranza semplice, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici o Privati.

Art. 5

Esercizio finanziario e divieto di distribuzione utili, riserve e patrimonio

L'esercizio finanziario è compreso tra l'1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore con una possibile sezione aggiuntiva sul capitale etico-spirituale.

Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio Direttivo in cui è stato approvato, dovrà essere redatta e trattata nei modi di legge.

Il bilancio preventivo, che andrà redatto entro il mese di novembre dell'anno precedente, e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato secondo quanto determinato dallo statuto e dai regolamenti dell'Ente.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività statuarie e ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, a fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori o altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di scioglimento individuale del rapporto con gli organi sociali, durante la vita della Fondazione, fatta eccezione per quanto imposto dalla legge.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Articolo 6

Requisiti di onorabilità

I componenti degli Organi della Fondazione di cui ai seguenti articoli devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità.

Le cariche nell'ambito della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro che:

- a) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile.
- b) siano stati condannati con sentenza irrevocabile alla reclusione, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria.

I componenti degli organi della Fondazione devono portare immediatamente a conoscenza del Presidente del Consiglio Direttivo la sussistenza di situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del requisito dell'onorabilità. Il Consiglio Direttivo entro 60 giorni assume, sentito l'interessato, le decisioni più idonee a salvaguardare l'autonomia e l'immagine della Fondazione.

Articolo 7

Ineleggibilità e Sospensione dalla carica

Non sono eleggibili nel Consiglio Direttivo, nel Comitato Esecutivo e negli Organi di Controllo e di Vigilanza della Fondazione, salvo deroga unanime del Consiglio Direttivo, gli individui che:

- a) ricoprano funzioni di governo, che siano membri del parlamento nazionale ed europeo, delle giunte o dei consigli regionali, provinciali o comunali e siano impiegati con funzioni dirigenziali nelle aziende sanitarie locali.
- b) abbiano causato danni all'Ente o li abbiano causati loro conviventi, parenti, affini o conviventi di parenti e affini fino al terzo grado, compreso il caso di lite vertente anche stragiudiziale.

I componenti gli organi della Fondazione sono sospesi dalle cariche ricoperte nelle seguenti ipotesi:

- a) condanna con sentenza non definitiva o patteggiamento, con applicazione delle misure di cui all'articolo 2382 del codice civile;
- b) applicazione di una misura cautelare di tipo personale;
- c) vengano eletti in funzioni di governo, nel parlamento nazionale ed europeo, nelle giunte o nei consigli regionali, provinciali o comunali e siano impiegati con funzioni dirigenziali nelle aziende sanitarie locali.
- d) abbiano causato danni all'Ente o li abbiano causati loro conviventi, parenti, affini o conviventi di parenti e affini fino al terzo grado, compreso il caso di lite vertente anche stragiudiziale.

I componenti gli organi della Fondazione devono portare immediatamente a conoscenza del Presidente del Consiglio Direttivo la sussistenza di situazioni come sopra individuate.

Articolo 8

Conflitto di interessi

I componenti gli organi della Fondazione operano esclusivamente nell'interesse della stessa. Il componente che abbia un interesse, anche per conto di terzi, in conflitto con quello della Fondazione, deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni in relazione alle quali si possa determinare il predetto conflitto.

Il Consiglio Direttivo valuta l'adozione del provvedimento di decadenza nell'ipotesi in cui il conflitto di interessi abbia natura non temporanea e nel caso di colpevole inosservanza di quanto previsto dall'articolo 8 dello statuto.

Articolo 9

Decadenza dalla carica

I componenti gli organi della Fondazione decadono con deliberazione del Consiglio Direttivo qualora, in qualunque momento, perdano i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 7 o vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8. I componenti di nomina degli organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive senza giustificato motivo alle riunioni dell'organo di appartenenza, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo presa a maggioranza semplice.

Articolo 10

Prorogatio e dimissioni

Alla scadenza del mandato i componenti degli Organi Statutari rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori e fino alla data dell'entrata in carica dei successori, i componenti potranno compiere solamente gli atti di ordinaria amministrazione che riguardano il loro ufficio.

Le eventuali dimissioni devono essere presentate al Presidente della Fondazione e al soggetto che li ha nominati.

Articolo 11

Indennità e compensi

La partecipazione agli Organi Statutari è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle varie funzioni nelle forme previste dalla legge e l'adeguata copertura, anche a mezzo di assicurazione, dei rischi patrimoniali derivanti e connessi all'espletamento dell'incarico, nessuno escluso.

Ai componenti effettivi del collegio dei revisori o al revisore unico può essere riconosciuto un compenso annuo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione dei compensi annui e del rimborso delle spese sono determinate dal Consiglio Direttivo nella seduta di insediamento o nella seduta seguente.

Art. 12

Organi della Fondazione

La Fondazione è retta dai seguenti Organi:

- il Consiglio di Amministrazione, chiamato altresì Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo e revisione legale dei conti

Art. 13

Consiglio di Amministrazione o Direttivo

L'amministrazione della Fondazione spetta al Consiglio di Amministrazione denominato anche Consiglio Direttivo. Esso è composto da sette Consiglieri. Essi, come avveniva per la **“Fondazione Piccola Fraternità di Dossobuono – ONLUS”**, saranno nominati dal Vescovo della Diocesi di Verona su indicazione dei precedenti fondatori e cioè della *“Parrocchia Santa Maria Maddalena”* di Dossobuono (VR) - specificamente dal *Consiglio Pastorale Parrocchiale* - e della *“Associazione Piccola Fraternità di Dossobuono”*, i quali indicheranno i nominativi di tre consiglieri ciascuno, potendo anche scegliere un dipendente in forza alla Fondazione stessa che svolgerà il ruolo in forma personale e gratuita, senza indennità di carica, al pari degli altri consiglieri. Il settimo componente del Consiglio di Amministrazione sarà il Parroco *pro tempore* della *“Parrocchia Santa Maria Maddalena”* di Dossobuono (VR) o una persona dallo stesso delegata, che sarà membro di diritto del Consiglio stesso e garante delle finalità caritative, sociali ed educative dell'opera e della fedeltà all'ispirazione originaria.

Il Consiglio elegge tra i propri componenti un Presidente ed un Vicepresidente il quale sostituirà il Presidente in caso di suo impedimento.

La durata del Consiglio è fissata in anni cinque.

Qualora durante la carica venissero a mancare, per qualsiasi causa, uno o più Consiglieri, provvederà a sostituirli il Vescovo della Diocesi di Verona su richiesta del soggetto cui competeva la precedente indicazione del Consigliere uscente.

I nuovi Consiglieri cesseranno dal loro mandato alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità della Fondazione.

Il Consiglio provvede pertanto, tra l'altro, a:

- discutere ed approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo rispettivamente entro il mese di aprile dell'anno successivo ed entro il mese di novembre dell'anno precedente;
- definire il programma generale, annuale e/o pluriennale di amministrazione con la specificazione degli obiettivi da raggiungere e le priorità degli stessi;
- predisporre ed approvare il bilancio sociale se obbligatorio e nel rispetto delle previsioni dell'art.14 del Decreto leg.vo n. 117/2017;
- controllare l'andamento della gestione, valutando la qualità dei servizi resi ed indicando le iniziative da adottare per il loro miglioramento;
- deliberare l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- operare in banca chiedendo affidamenti ordinari o richiedendo mutui; stipulare contratti di locazione finanziaria;
- stipulare convenzioni e contratti con enti pubblici e/o privati per la gestione dell'attività;
- eventualmente nominare e revocare il Direttore determinandone poteri e competenze;
- gestire il personale dipendente mediante assunzioni e licenziamenti organizzandone il servizio anche emanando un apposito regolamento organico nel quale debbono essere specificate competenze, obblighi e diritti dei singoli dipendenti. Nella determinazione di qualsivoglia compenso o retribuzione si dovrà tener conto del disposto dell'art.16 del Decreto Leg.vo n. 117/2017;
- proporre modifiche dello statuto, sentito il parere, non vincolante, del Consiglio Pastorale di Dossobuono e della Associazione Piccola Fraternità di Dossobuono;
- deliberare ogni altro atto di amministrazione, anche oneroso, utile per il buon funzionamento della Fondazione.

- Nominare eventualmente i membri del Comitato Esecutivo a maggioranza semplice;
- deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto,
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo, nel caso la Fondazione risultasse destinataria di donazioni o lasciti di beni immobili, dovrà determinare a maggioranza semplice, in coerenza e nel rispetto dei principi statutari, la destinazione degli stessi con ogni opportuna sollecitudine

L'esercizio delle competenze sopra elencate sarà effettuato anche mediante il controllo sugli atti dell'amministrazione ai quali il Consiglio avrà pieno accesso.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare il compimento degli atti di ordinaria amministrazione al Presidente del Consiglio stesso, ad altro Consigliere o al Direttore, nei limiti dei poteri e delle competenze a quest'ultimo conferiti.

Si stabilisce che per gli atti di straordinaria amministrazione e per le modifiche dello statuto sia necessario il voto favorevole dei 5/7 dei componenti il Consiglio.

Art. 14

Convocazione e quorum

Il Consiglio si riunirà almeno una volta ogni tre mesi su convocazione scritta del Presidente con telegrammi, fax, posta elettronica, sms e whatsapp. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare dovrà essere inviato con comunicazione scritta ai Consiglieri almeno tre giorni prima della riunione.

Le riunioni possono tenersi anche in videoconferenza purchè atte a identificare i partecipanti.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegrammi, fax, sms e whatsapp o posta elettronica da spedirsi almeno un giorno prima della seduta agli indirizzi dei Consiglieri.

In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i Consiglieri.

Il Consiglio dovrà altresì essere convocato quando ne facciano richiesta scritta almeno tre membri del Consiglio indicando gli argomenti che richiedono siano trattati. La convocazione, in tal caso, dovrà avvenire entro dieci giorni dalla richiesta.

Per le sedute del Consiglio saranno redatti da un segretario, verbali riportanti le deliberazioni assunte e la sintesi degli interventi.

Il verbale sarà approvato nella prima seduta successiva.

La carica di Consigliere è gratuita ed il mandato può essere rinnovato.

Le sedute del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei Consiglieri. Il Consiglio adotterà le proprie deliberazioni con la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevarrà quello del Presidente.

Art. 15

Presidente

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo e, qualora previsto, del Comitato Esecutivo, nonché datore di lavoro e legale rappresentante dell'Ente.

Il Presidente viene eletto, come il Vicepresidente, con voti palesi e a maggioranza semplice, tra i membri del Consiglio Direttivo nella seduta di insediamento, salvo unanime rinvio alla seduta seguente all'insediamento. Egli resta in carica con il Consiglio Direttivo che lo ha eletto e, in caso di dimissioni di tutti i membri del Consiglio Direttivo, assicura l'ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente può essere rieletto e ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando consulenti di fiducia.

il Presidente può decadere dalla carica in caso di voto unanime del Consiglio Direttivo, escluso il proprio.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

Il Presidente può delegare al Responsabile Organizzativo o Direttore e ai membri del Consiglio Direttivo singoli compiti nei limiti previsti dal presente statuto.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente al quale vengono applicate tutte le prescrizioni del presente articolo in merito alla decadenza dalla carica.

Al Presidente inoltre spetta:

coordinare l'attività della Fondazione;

convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione e dare esecuzione alle deliberazioni adottate dallo stesso, conferendo anche ai singoli Consiglieri specifici incarichi di indirizzo e di controllo;

esercitare la vigilanza sul rispetto dei regolamenti e delle disposizioni del Consiglio di amministrazione della Fondazione e curare i rapporti con gli Enti esterni, e in particolare con la Parrocchia Santa Maria Maddalena di Dossobuono e l'Associazione Piccola Fraternità di Dossobuono, compiendo anche tutti gli altri atti previsti dalla legge e dallo Statuto.

Art. 16

Comitato Esecutivo

Qualora ne ravvisi l'opportunità il Consiglio Direttivo potrà istituire un Comitato Esecutivo, composto da tre membri tra cui il Presidente del Consiglio Direttivo, cui delegare specifici compiti e/o la realizzazione di specifici progetti con compiti, pertanto, eminentemente esecutivi. I membri del Comitato Esecutivo vengono nominati a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo, il quale mantiene la qualifica di unico organo amministratore dell'Ente, tra persone di comprovata capacità tecnica e irrepreensibilità morale. Il Comitato Esecutivo dura fino alla scadenza del Consiglio Direttivo, dallo stesso può essere revocato o ne possono essere revocati i singoli membri per gravi motivi. Al Comitato Esecutivo partecipa, qualora nominato e su richiesta del Presidente, anche il Direttore organizzativo con funzioni di verbalizzazione e supporto tecnico.

Art. 17

Responsabile Organizzativo o Direttore

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio Direttivo nomina a maggioranza semplice il Responsabile Organizzativo stabilendo natura, qualifica, durata dell'incarico ed eventuale retribuzione.

Il Responsabile Organizzativo è responsabile del funzionamento della Struttura Organizzativa della Fondazione.

Egli, tra l'altro:

– provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo, personale, mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

– provvede alla preparazione degli atti del Consiglio di Amministrazione e dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo qualora previsto, nonché agli atti del Presidente.

Egli partecipa, con funzioni di segretario senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo qualora previsto, se convocato dal Presidente.

Art. 18

Organo di controllo e Revisione Legale dei Conti

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dal CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

L'Organo di Controllo dura in carica per cinque esercizi.

I membri dell'organo di controllo sono rieleggibili.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono

essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs.8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'attività di controllo deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dell'organo di controllo.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la FONDAZIONE deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Art. 19

Libri della Fondazione

La Fondazione ha l'obbligo della tenuta:

- del libro del C.D.A
- del libro dell'ORGANO DI CONTROLLO

I Consiglieri hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Presidente con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame dei documenti avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e/o dell'organo di controllo e/o del Direttore. Il Consigliere può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il Consigliere che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso dal Consiglio Direttivo. In ogni caso il Consigliere della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

Art. 20

Scioglimento

La sopravvenuta riduzione o mancanza di patrimonio e l'impossibilità per il Consiglio di reperire mezzi economici sufficienti al raggiungimento dello scopo, devono dar luogo all'estinzione della Fondazione previo atto formale di scioglimento redatto dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe, simili e comunque appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore e s.m.i. e del Vescovo della Diocesi di Verona, preferibilmente ad altre Piccole Fraternità o, in ultima istanza, ad Enti aderenti ad ADOA secondo le disposizioni statutarie o all'organo sociale competente.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 21

Lavoratori e Volontari

La Fondazione potrà avvalersi di personale dipendente nel rispetto dell'art. 16 del decreto leg.vo n.117/2017 s.m.s.

Potrà avvalersi altresì di volontari ai sensi e nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 17 del medesimo decreto.

Art. 22

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile Italiano e le norme di legge vigenti in tema di fondazioni di diritto privato.

Art. 23

Norma Transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata in sede di atto costitutivo e verranno successivamente nominati secondo quanto previsto dal presente Statuto e dai relativi Regolamenti. Si stabilisce che, in segno di continuità con la "Fondazione Piccola Fraternità di Dossobuono – ONLUS" i componenti gli organi della Fondazione restano validamente in carica ed assegnati anche per la nuova "*Fondazione Piccola Fraternità di Dossobuono – ETS*." per il periodo rimanente fino allo scadere del loro mandato in corso e precisamente fino a febbraio del 2030.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runt medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17 e ss. mm. ii., in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

Le disposizioni contenute nel presente statuto, incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runt. Finché la Fondazione risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; nonché l'obbligo di:
 - svolgere le attività di cui al c. 2, art. 10, D.Lgs. 460/1997, principalmente nei confronti persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
 - impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
 - di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
 - utilizzare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

F.to LORENZO ANTONINI

F.to LUCA PAOLUCCI, L.S.